
Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 13.19 al DDL n. 1120

13.19

BITONCI, COMAROLI

Sopprimere il comma 7.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 13.34 al DDL n. 1120

13.34

ZELLER, PALERMO, BERGER

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 16 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 8, 9 e 16».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «entro il 30 aprile 2014», con le seguenti: «entro il 30 giugno 2014».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 13.35 al DDL n. 1120****13.35**

ZELLER, BERGER, PALERMO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis...Mediante intesa tra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da concludersi entro il 30 giugno 2014, è definito l'ambito per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, alle agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco Nazionale dello Stelvio. L'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui all'articolo 13, comma 8, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con il predetto accordo, lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli *standard* minimi di servizio e di attività che lo Stato si impegna a garantire sul territorio provinciale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Con apposite norme di attuazione avviene il completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 13.36 al DDL n. 1120****13.36**

ZELLER, BERGER, PALERMO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"117. Ciascuna delle due Province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale";

b) dopo il comma 117, è inserito il seguente:

"117-*bis*. Con successiva intesa tra le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni Lombardia e Veneto, sentito il Ministero per gli affari regionali vengono definiti:

1) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma precedente, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;

2) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117, secondo il principio dei fabbisogni di cassa;

3) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-11 e 2012 dall'Organismo di Indirizzo e delle relative risorse";

c) i commi da 118 a 121 sono soppressi».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 13.38 al DDL n. 1120

13.38

COMAROLI, BITONCI

Al comma 12, sostituire le parole: «secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente» con le seguenti: «mediante accordo da sancire, entro il 30 Novembre 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 13.41 al DDL n. 1120

13.41

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Al comma 15 le parole: «e del trasporto pubblico locale» sono sostituite dalle seguenti: «, del trasporto pubblico locale e del settore agricolo».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 13.44 al DDL n. 1120****13.44**

RUTA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 30 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 13.52 al DDL n. 1120****13.52**

MANDELLI, PICCINELLI

Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. Il Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2014 nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" dell'importo di 560 milioni di euro.

18-ter. È istituito il "Fondo per finanziare la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario" con la dotazione finanziaria per il 2014 di 560 milioni di euro.

18-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi derivanti dal comma 18-bis pari a 19.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 13.58 al DDL n. 1120****13.58**

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i trasferimenti assegnati a favore delle popolazioni e dei territori terremotati del maggio 2012 della Regione Emilia-Romagna, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, sono esclusi dal patto di stabilità interno della Regione stessa nella misura complessiva massima di 60 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "20,8 per cento"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 13.60 al DDL n. 1120****13.60**

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, PEGORER, SONEGO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano fra le spese finali soggette ai limiti del patto di stabilità interno della Regione autonoma della Sardegna, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 13.61 al DDL n. 1120****13.61 (Testo 2)**

MARINELLO

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

"18-bis. In attesa del recepimento della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energetica e in attuazione degli obblighi previsti per gli edifici pubblici dagli articoli 5, 6 e 7 della direttiva medesima, le limitazioni di spesa di cui al presente articolo non si applicano per tutti gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico regionale, ivi comprese le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in tutti i casi in cui è dimostrata una riduzione complessiva delle spese di gestione almeno pari ai maggiori oneri, e la fattibilità tecnico-finanziaria dell'intervento."

Conseguentemente all'articolo 14, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

"15-bis. In attesa del recepimento della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energetica e in attuazione degli obblighi previsti per gli edifici pubblici dagli articoli 5, 6 e 7 della direttiva medesima, le limitazioni di spesa di cui al presente articolo non si applicano per tutti gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico degli enti locali in tutti i casi in cui è dimostrata la riduzione complessiva di spesa di gestione e la fattibilità tecnico-finanziaria dell'intervento."

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 13.73 al DDL n. 1120

13.73

MANASSERO, VACCARI

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b) decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 14.2 al DDL n. 1120****14.2**

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

*Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:**c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi», sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017»;**d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016», sono sostituite dalle seguenti: «e a 14,07 per cento per l'anno 2014 e a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017».**Conseguentemente, al comma 3, sostituire le lettere b) e c) dalle seguenti:**b) al comma 6 lettera b) le parole: «e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016», sono sostituite dalle seguenti: «a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per l'anno 2014 e a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017»;**c) al comma 6 lettera c) le parole: «a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per gli anni dal 2014 al 2016», sono sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per l'anno 2014 e a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017»;**al comma 32 dell'articolo 10 sopprimere l'ultimo periodo.**Conseguentemente:**a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:**all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;**all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «200 milioni», e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;**all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti: «2,2 per mille»;**all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;*

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 14.11 al DDL n. 1120****14.11**

BROGLIA, ZANONI, LAI, PEZZOPANE, CUOMO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:**«2-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:**"2-quinquies Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto del 27-luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».**Conseguentemente,**a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:**– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;**– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;**– all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;**– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;**– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento";**– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:**2014: – 30.000;**2015: – 30.000;**2016: – 30.000.*

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 14.23 al DDL n. 1120

14.23

BRUNI, MARINELLO

Al comma 4, capoverso «9-bis», dopo le parole: «pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni» inserire le seguenti: «per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 14.24 al DDL n. 1120

14.24

URAS, DE PETRIS

Al comma 4, capoverso 9-bis, primo periodo, aggiungere infine le parole: «per gli investimenti in riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero; interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori; messa in sicurezza degli edifici scolastici; recupero, salvaguardia e sviluppo del patrimonio artistico e ambientale; interventi di risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili; potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro; interventi di risparmio energetico attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 14.25 al DDL n. 1120

14.25 (testo 2)

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA

Al comma 4, capoverso «9-bis», dopo le parole: «pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni» inserire le seguenti: «per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;

b) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, con, priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;

c) alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 14.26 al DDL n. 1120

14.26

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Al comma 4, capoverso 9-bis, dopo le parole: «pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni» inserire le seguenti: «per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 14.33 al DDL n. 1120

14.33

CERONI

All'articolo 4, capoverso 9-quater, dopo le parole: «90 per cento degli spazi concessi» inserire le parole: «o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 14.49 al DDL n. 1120

14.49

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;

b) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;

c) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 14.52 al DDL n. 1120****14.52**

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 50 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, premettere alle parole: «600 milioni nell'anno 2015»-le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 14.53 al DDL n. 1120****14.53****PEZZOPANE***Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici dell'aprile 2009, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni individuati ai sensi dall'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di 30 milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, la regione Abruzzo nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiora contestualmente il proprio obiettivo di patto».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;
2015: - 0;
2016: - 0.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 14.78 al DDL n. 1120

14.78

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148 è soppresso».

Consequentemente all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 500 milioni a decorrere dal 2014».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 14.86 al DDL n. 1120

14.86

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, dopo le parole: "certi, liquidi ed esigibili" sopprimere le seguenti: "al 31 dicembre 2012" e dopo le parole: "richiesta equivalente di pagamento" sopprimere le altre: "entro il predetto termine"; dopo le parole "prioritariamente per il pagamento di" sostituire: "residui" con: "debiti"».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 15.1 al DDL n. 1120

15.1

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI

Sopprimere l'articolo.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 15.4 al DDL n. 1120

15.4

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

Al comma 1, sopprimere la parola: «congiuntamente».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 15.8 al DDL n. 1120

15.8

MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per una quota superiore all'80 per cento», con le seguenti: «per una quota superiore al 50 per cento».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 15.12 al DDL n. 1120

15.12

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Al comma 9, sopprimere le parole da: «e agli enti partecipanti», fino a fine periodo.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 15.16 al DDL n. 1120

15.16

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Sopprimere il comma 10.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 15.21 al DDL n. 1120

15.21

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

*Al comma 11, alla lettera c), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti:
«80 per cento».*

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 15.25 al DDL n. 1120

15.25

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono specificati l'ambito ed i criteri di individuazione necessari al fine di quantificare il danno erariale».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 15.41 al DDL n. 1120****15.41****PIGNEDOLI**

Al comma 19, dopo le parole: «dati di bilancio» aggiungere le seguenti: «Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Alle stesse aziende ed istituzioni, con esclusione di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie, si applicano le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 15.000;

2015: - 15.000;

2016: - 15.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 15.46 al DDL n. 1120****15.46**

RITA GHEDINI, MATTESINI, LO GIUDICE, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, DIRINDIN, BROGLIA, ZANONI

Al comma 19, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono, secondo i rispettivi ordinamenti regionali, servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie.»

Consequentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: « 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 15.59 al DDL n. 1120****15.59**

COMAROLI, BITONCI

All'articolo 15, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«21. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

22. Agli oneri di cui al comma 21 si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013, e successive modificazioni, nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari".

23. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 457 del 30 dicembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 15.61 al DDL n. 1120****15.61**

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. In relazione alle medesime società di cui al comma 20, gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale mediano. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle predette amministrazioni, devono tenere conto dei risultati aziendali e non possono essere erogate nei casi in cui il risultato di esercizio non è positivo».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 15.65 al DDL n. 1120

15.65

MARINELLO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«21. Dal 2015 le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società non quotate degli enti locali che congiuntamente presentino i seguenti requisiti:

- a) dimostrino un saldo economico positivo negli ultimi 3 anni di attività;
- b) non siano affidatarie dirette di servizi pubblici locali;
- c) presentino nella loro base consortile anche soggetti pubblici diversi dagli enti locali territoriali».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 15.69 al DDL n. 1120

15.69

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di dare immediata attuazione a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 7 e dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi, con particolare riferimento alla riduzione dei compensi negli organi collegiali e delle indennità già determinate ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno procede all'adozione del decreto di cui al citato articolo 5, comma 7, e fino alla completa attuazione degli obblighi ivi prescritti, è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 15.89 al DDL n. 1120

15.89 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano alle società delle stazioni sciistiche che gestiscono impianti di risalita, piste da discesa o da sci di fondo ad alta vocazione sociale o di interesse strategico per l'economia locale o di complementarietà per il richiamo turistico delle stazioni stesse».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 15.0.1 al DDL n. 1120****15.0.1**

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA

*Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:***«Art. 15-bis.****(Blocco trasferimenti società partecipate)**

1. All'articolo 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi:

"19-bis. A partire dall'esercizio finanziario 2014, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile.

19-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 19 e 19-bis si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi".

2. Le disposizioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica, che esercitano una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Le suddette disposizioni non si applicano alle società a partecipazione pubblica previste come necessarie dalla legge. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse. A tal fine, nella procedura di fallimento è sempre garantito l'esercizio provvisorio dell'impresa se richiesto dall'amministrazione titolare del servizio di pubblico interesse.».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 16.1 al DDL n. 1120****16.1**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 80. - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale e tributi locali.

1-bis. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i tributi locali e la modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni, anche in deroga alla disciplina statale.

1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

1-quater. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo è esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 16.3 al DDL n. 1120****16.3**

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con la Regione Autonoma della Sardegna finalizzate alla revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale anche modificando gli articoli 8, 9 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto Speciale della Sardegna, con le modalità previste dall'articolo 27 della legge n.42 del 2009 e al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 296 del 2006».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 16.6 al DDL n. 1120****16.6**

BIGNAMI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI,
BERTOROTTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e dopo le parole: "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 4 comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio n. 55, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a Strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo."»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis..La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 5 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-ter. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7-bis. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-*bis* e degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.";

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob.";

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob."»;

i) al comma 10 le parole: "del regolamento di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge"».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 16.7 al DDL n. 1120

16.7

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, resta fermo per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali il divieto di cui al comma 2 del medesimo articolo 62».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 16.14 al DDL n. 1120

16.14

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 2, lettera c), dopo il punto 3-quater, aggiungere il seguente:

«3-*quinquies*. Dal divieto di cui al comma 3 è comunque esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione qualora l'esecuzione di tali contratti abbia generato o generi una perdita rilevante per l'ente e la rinegoziazione abbia l'effetto di ridurre tale perdita».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 16.24 al DDL n. 1120

16.24

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE

Al comma 2, lettera, e), al paragrafo 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«la nullità può essere fatta valere non solo dall'ente ma da ogni singolo cittadino residente sia o meno costituitosi in associazione».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 16.28 al DDL n. 1120

16.28 (Testo 2)

BROGLIA, VACCARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « nei cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: « nei dodici mesi».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 16.29 al DDL n. 1120****16.29 (testo 2)****SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI***Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole "l'anno 2013" sono sostituite dalle parole "gli anni 2013 e 2014" e dopo le parole "di parte corrente" sono aggiunte le parole "e in conto capitale"

2-ter. L'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: « 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: « 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni» con le seguenti: « 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dal seguente: « 22 per cento»;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -30.000;

2015: -30.000;

2016: -30.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 16.31 al DDL n. 1120****16.31**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 62, comma 2 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta".

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 16.0.1 al DDL n. 1120

16.0.1

CANTINI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135 inserire il seguente comma:

"6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti"».

Conseguentemente,

- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 16.0.2 al DDL n. 1120****16.0.2**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

(Liquidazione delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche partecipate dagli enti locali)

1. Al fine di assicurare il proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche locali, che alla data del 31 dicembre 2013, non abbiano provveduto al riordino di cui all'articolo, 4 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono poste in liquidazione.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica alle società partecipate dai comuni con una popolazione complessiva, inferiore o superiore a 30 mila abitanti.

3. Sotto fatte salve le disposizioni di cui alle lettere a) b) e c), del comma 32 dell'articolo del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni.

4. Entro il 31 marzo 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, nomina un Commissario ad acta, le cui attività per le procedure di liquidazione delle società, di cui al comma 1, sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Entro centottantagioni il Commissario ad acta, avvalendosi anche di sub commissari a livello regionale, quali soggetti attuatori ai fini della liquidazione delle società, predispone ogni intervento per la liquidazione ed il scioglimento dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1.

6. I termini di cui al comma 5 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di liquidazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario ad acta.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, entro novanta giorni successivi alla conclusione delle procedure di liquidazione, si provvede alla definizione dei rapporti di lavoro esistenti presso le società di cui al comma 1».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 16.0.4 al DDL n. 1120****16.0.4**

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN

*Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:***«Art. 16-bis..**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: "dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono sostituite dalle seguenti: "dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;".

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 17.5 al DDL n. 1120

17.5

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 460 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 17.7 al DDL n. 1120****17.7**

FORNARO, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, sostituire le parole: «15.000 euro annui», con le seguenti: « 30.000 euro annui» e alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: « I contribuenti, che ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi compresi tra 15.000 euro e 30.000 euro annui, hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso».

Consequentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: « 150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti: «2,5 per mille»;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 17.9 al DDL n. 1120

17.9

VERDUCCI

All'articolo 17, al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nell'articolo 32, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere alla fine il seguente comma:

"Negli atti di esercizio dei poteri di cui al presente articolo l'amministrazione finanziaria indica, a pena di nullità, il debito di imposta presunto o constatato per il quale si procede. L'amministrazione finanziaria in ogni caso non può esercitare i poteri di cui al presente articolo se la documentazione attestante il regolare adempimento degli obblighi tributari è già in suo possesso"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 17.11 al DDL n. 1120****17.11****MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA**

Al comma 2 sostituire le parole: «sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di», con le seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti in materia finanziaria, » nonché, al comma 3, sostituire le parole da: «siano adottati» fino a «27 luglio 2000, n. 212», con le seguenti «sia adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2,».

Conseguentemente, al medesimo articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 9, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 17.12 al DDL n. 1120

17.12 (testo 2)

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI

Al comma 2, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917," aggiungere le seguenti: "con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, "

Conseguentemente, al medesimo articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 17.13 al DDL n. 1120

17.13 (testo 2)

VACCIANO, BOTTICI, MOLINARI, PEPE, MANGILI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "Non possono in ogni caso subire riduzioni le detrazioni vigenti a favore dei soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti."

Consequentemente, al medesimo articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 17.15 al DDL n. 1120****17.15**

CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi l'importo dei premi di assicurazione di cui alla lettera f) del citato articolo 15, comma 1, come ridotti per effetto dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è proporzionalmente rideterminato per garantire la medesima detrazione conseguente all'applicazione del citato articolo 12».

Conseguentemente all'articolo 23, comma 7, lettera b) le parole: «situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 17.17 al DDL n. 1120

17.17

RIZZOTTI, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, MALAN, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera i-septies), dopo le parole: "vita quotidiana" inserire le seguenti: "e per un importo non superiore a 5.000 euro nei casi di persone affette da Morbo di Alzheimer. Ai fini della predetta detraibilità, è necessaria la certificazione di "non autosufficienza" rilasciata dall'Unità di valutazione Geriatrica e l'attestazione della specifica patologia rilasciata dall'Unità di Valutazione Alzheimer/Demenza"».

Conseguentemente, alla tabella C allegata alla presente legge ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 17.21 al DDL n. 1120****17.21****FABBRI***Sopprimere i commi 4, 5 e 6.**Conseguentemente:**a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:**all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;**all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;**all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;**all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:**«24-bis. Al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";**alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:**2014: - 30.000;**2015: - 30.000;**2016: - 30.000;*

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 17.24 al DDL n. 1120

17.24

D'ALÌ, MANDELLI

Al comma 4, all'elenco 2, ivi richiamato, sopprimere la quarta voce.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 17.32 al DDL n. 1120

17.32

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014";

b) al sesto periodo della nota 3-ter, le parole: "nella misura minima di euro 34,20" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura di euro 10,00 per ogni esemplare relativamente ai depositi il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a euro 10.000 e di euro 20,00 per ogni esemplare relativamente ai depositi il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia superiore a euro 10.000 e inferiore a euro 20.000"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 17.38 al DDL n. 1120****17.38**

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTA, BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
- f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

28-bis. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.";

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012 l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definiti dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.

7-nonies. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

7-decies. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

7-undecies. L'imposta di cui al comma 7-octies è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

- 1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
- 2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
- 3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
- 4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
- 5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

7-duodecies. Entro il 31 marzo 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

7-terdecies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.

7-quaterdecies. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

7-quinquiesdecies. L'imposta di cui al comma 7-octies è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate».

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al comma 1, lettera a), dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 50 per ciascun componente del nucleo familiare purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare su cui grava il tributo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più

figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 17.40 al DDL n. 1120

17.40

BONFRISCO, BONDI, REPETTI, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 22 per cento è rideterminata nella misura del 21 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la predetta aliquota è rideterminata nella misura del 20 per cento.

7-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, rispettivamente, entro il 15 gennaio ed entro il 15 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4.000 milioni di euro per l'anno 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quello indicati nel medesimo periodo, ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante la piena attuazione del principio dei costi *standard* e la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, centrali e territoriali.

7-quater. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

7-quinquies. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

7-sexies. Le disposizioni di cui ai 3 commi precedenti costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

7-*octies*. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 17.43 al DDL n. 1120****17.43**

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, LEZZI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39. comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento".».

Conseguentemente, all'articolo 20, al comma 18, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis. . Abitazioni occupate da soggetti inabili, invalidi o non autosufficienti;

d-ter. Abitazioni occupate da soggetti anziani ultrasettantacinquenni;»

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 17.44 al DDL n. 1120

17.44

DE PETRIS, URAS, CIRINNÀ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 è incrementata del 100 per cento».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 17.48 al DDL n. 1120

17.48

SANGALLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 62-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel periodo precedente è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25"».

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento";

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 17.51 al DDL n. 1120

17.51

FLORIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 37, comma 4-bis, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "35 per cento" con le seguenti: "50 per cento"».

Conseguentemente, ridurre del 2 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 17.0.3 al DDL n. 1120

17.0.3

URAS, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis**

(Modifiche all'Imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: "In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria";

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato." con le seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.", e sostituire le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" con le seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

c) al comma 492, sopprimere le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente, uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" e sostituire le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione".

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.'";

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 17.0.4 al DDL n. 1120****17.0.4****NACCARATO, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI***Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:***«Art. 17-bis.****(Azienda in un giorno)**

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione e del Ministro degli affari regionali e delle autonomie, emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita la Carta aziendale.

2. La carta aziendale è un documento che indica gli obblighi cui devono adempiere i soggetti che intendono qualunque attività economica, sia nel settore della produzione che in quello dei servizi. La compilazione della carta sostituisce ogni altra autorizzazione o nulla osta da parte delle autorità competenti.

3. Chiunque intenda intraprendere un'attività economica è tenuto esclusivamente a dichiarare che l'attività stessa rispetta gli obblighi indicati nella Carta, trasmettendo tale dichiarazione, unitamente al documento debitamente compilato e alla comunicazione di inizio attività, ad un apposito ufficio regionale che invierà a sua volta tali atti ai competenti uffici regionali, comunali e statali, ai fini dei controlli successivi previsti dalle leggi vigenti.

4. Qualora gli organi di controllo dovessero riscontrare la mancata ottemperanza agli obblighi indicati nella Carta, il titolare della attività è tenuto ad adempiere agli stessi entro i successivi 90 giorni. Qualora il mancato rispetto rappresenti un pericolo per la salute dei dipendenti e dei consumatori, l'attività deve essere sospesa fino a che, nel termine predetto, l'interessato non adegui l'attività medesima alle prescrizioni della Carta».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 18.3 al DDL n. 1120

18.3

CERONI

Sopprimere il comma 1.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 18.7 al DDL n. 1120

18.7

DI BIAGIO, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, ZIN, CASINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013", sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 1.300;

2015: - 4.700».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 18.23 al DDL n. 1120****18.23**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BIGNAMI

*Sopprimere i commi 21 e 22.**Consequentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33, le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 18.32 al DDL n. 1120****18.32**

FINOCCHIARO, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, LO GIUDICE, FILIPPIN, GINETTI, MANCONI

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

«22-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "il contributo dovuto è di euro 300" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo dovuto è di euro 150";

b) alla lettera c), le parole: "il contributo dovuto è di euro 1.800" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo dovuto è di euro 1.150";

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 3.500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 7.500 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 11.400. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 11.400;"

d) alla lettera e), le parole: ", il contributo dovuto è di euro 650" sono sostituite dalle seguenti: ", il contributo dovuto è di euro 350".

«22-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 4.000;

2015: - 4.000;

2016: - 4.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 18.33 al DDL n. 1120****18.33**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, BIGNAMI

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Importi*). - 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 10 dicembre 1970, n. 898;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1970, n. 898;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 250 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 350 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 150.000;

f) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 150.000 e fino a euro 260.000;

g) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

h) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e fino a euro 1.000.000;

i) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 1.000.000.

2. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà.

3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro:

a) euro 50 per i processi di valore fino a euro 10.000;

b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 10.000 e fino a euro 30.000;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 30.000 e fino a euro 60.000;

d) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 60.000.

4. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 25.

5. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è pari a quello del comma 3.

6. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

7. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 200.

8. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera i). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f).

9. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 150.

Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 6;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 500;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 1.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 2.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 2.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 350;

10. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 100 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

d) euro 200 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 350 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 200.000."

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014"

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) Nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1 per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2 per una quota pari a 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33, le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-octies. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento", al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 18.34 al DDL n. 1120

18.34

SANGALLI, BROGLIA

Dopo il comma 22, il seguente:

«22-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "100.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) Alla lettera a) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2014»;

c) Alla lettera b) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

d) Alla lettera c) le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

e) Alla lettera d) le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrano le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014"».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 18.39 al DDL n. 1120

18.39

COMAROLI, BITONCI

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, dell'articolo 5-bis della legge n. 97 del 31 gennaio 1994 e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

Conseguentemente: al comma 24, sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 18.40 al DDL n. 1120

18.40

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973».

Conseguentemente al comma 24, sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 18.46 al DDL n. 1120

18.46 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, ZELLER, ZIN, PALERMO

Al comma 23, dopo le parole: "dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25" aggiungere le seguenti: ", nonché delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601."

Conseguentemente, al comma 24, dopo le parole: "degli imprenditori agricoli professionali," aggiungere le seguenti: "nonché dagli agricoltori delle zone definite montane di cui "all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, Iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 16 per cento",

Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 18.49 al DDL n. 1120

18.49

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Al comma 23 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dell'articolo 9, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Conseguentemente, al comma 24, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 18.51 al DDL n. 1120****18.51**

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: "di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale", sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti di cui al comma 4-ter";

b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

"4-ter. Le agevolazioni tributarie previste dal comma 4-bis sono applicabili quando:

1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra;

2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;

3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta, nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi, non abbia venduto altri fondi rustici oppure o abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento, salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari"».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 24, sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 18.54 al DDL n. 1120

18.54

MAZZONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 16, è sostituito dal seguente:

"16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni".

24-ter. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 24-bis sono destinate alle misure di cui all'articolo 6, comma 1».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 18.57 al DDL n. 1120

18.57

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo periodo, dopo le parole: "previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: ", a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria";

b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi".

24-ter. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro" sono soppresse».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 18.58 al DDL n. 1120

18.58

AZZOLLINI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Al fine della revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disposta la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime al fine di stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti. I medesimi Regolamenti prevedono criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti ed individuano modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, e disciplinano le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo. I Regolamenti prevedono altresì criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione e stabiliscono criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

24-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono trasferiti in proprietà, a titolo non oneroso, alle Regioni nel cui territorio insistono, i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, e individuati sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, nonché i porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, secondo la normativa di settore.

24-quater. All'articolo 1, comma 257, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili" è aggiunto il seguente periodo: "effettuate a far data dal 1° gennaio 2007".

24-quinquies. Le pendenze giudiziarie in essere alla data del 31 dicembre 2013 e le richieste di pagamento in corso alla medesima data concernenti il pagamento in favore dell'Erario statale dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi trasferiti, possono essere integralmente definiti a domanda all'ente gestore da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) diretto in un'unica soluzione, di un importo pari al 40 per cento delle somme dovute;

b) rateizzato fino a un massimo di 12 rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. Il versamento dell'intero importo o della prima rata deve avvenire entro il 31 marzo 2014».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 18.59 al DDL n. 1120

18.59

CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici di cui all'articolo 114 della Costituzione".

24-ter. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 1 e comma 1, in caso di appurate violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

24-quater. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 24-bis sono destinate alle misure di cui all'articolo 6, comma 1».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 18.60 al DDL n. 1120

18.60

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione".

24-ter. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 24-bis e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

24-quater. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 24-bis sono destinate alle misure di cui all'articolo 6, comma 1».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 18.73 al DDL n. 1120

18.73

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, TONINI, PEGORER

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: "Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 74-ter, terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia, fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anch'essi residenti fuori dall'Unione Europea".

Tale norma si applica a partire dal 1° gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 18.79 al DDL n. 1120****18.79 (testo 2)****SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI***Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:**«24-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) all'articolo 7-bis, è aggiunto il seguente comma: n\-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto 31 luglio 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere" ;

b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole "svolgono le attività di cui alle lettere da e) a f)", del comma 3", sono aggiunte le seguenti;- "assicurando adeguati livelli di servizio.". Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione;

c) all'articolo 39:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3 è sospesa, per un periodo da 3 a 12 mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti alla registrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.";

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca;

4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro. ".

24-ter. Al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 " Regolamento recante- norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241" sono apportate le seguenti modifiche;

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati".

b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole "alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti "alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;" ;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei 5 anni precedenti.";

c) all'articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: "4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;" ;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.";

e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 3, dopo la parola "contribuente", sono inserite le parole "salvo quanto previsto nel comma 3-bis";

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: « 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro » con le seguenti: « 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni »;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni » con le seguenti: « 200 milioni » e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dal seguente: « 22 per cento »;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014:-30.000;

2015:-30.000;

2016:-30.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 18.85 al DDL n. 1120

18.85

ZANONI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 8 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti"».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 18.91 al DDL n. 1120

18.91

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-bis è abrogato».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 18.97 al DDL n. 1120****18.97 (testo 2)**

CARIDI, GUALDANI, TORRISI, MANCUSO, CHIAVAROLI, BIANCONI, GENTILE, AIELLO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

« 24-bis. All'articolo 14 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 2, le parole "15 ottobre 2013" con le seguenti "15 gennaio 2014" e le parole "15 novembre 2013" con le seguenti "15 febbraio 2014";

b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: "2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti Sezioni Giurisdizionali d'appello. In questo caso il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello sottoposta a revocazione ed essa non può eccedere il 10 per cento del danno liquidato in sentenza".

Conseguentemente ridurre di 5 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 18.106 al DDL n. 1120****18.106****BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI***Dopo il comma 24 inserire il seguente:*

«24-bis. L'addizionale all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applica ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che operano nel settore della commercializzazione e che rientrano nei limiti di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125».

Conseguentemente, le agevolazioni di cui alla Tabella A, ad esclusione di quelle ai punti 5 e 15, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti, sono ridotte proporzionalmente sino alla concorrenza del minor gettito stimato in 75 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 18.0.1 al DDL n. 1120****18.0.1 (testo 2)**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FORNARO

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche alla normativa dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. I commi dal 491 al comma 500 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono sostituiti dai seguenti:

"491. Il trasferimento della proprietà o della nuda proprietà di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, di obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati deposito relativi a tali titoli, di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore della transazione; l'imposta non si applica ai titoli di Stato. L'imposta, inoltre, non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è dello 0,1 per cento per i trasferimenti che avvengono al di fuori di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006.

492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi *warrants*, *covered warrants* e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento degli strumenti finanziari indicati al comma 491, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 491. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta, ridotta della metà, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto *standard* (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del contratto *standard* (lotto) nel trimestre precedente.

Le operazioni sugli strumenti finanziari di cui al comma 491 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato nonché su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che non

abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari non indicati al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari non indicati al precedente comma, inclusi *warrants*, *covered warrants* e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto nel caso in cui una delle controparti sia residente in Italia ovvero una delle controparti sia controllata, direttamente o indirettamente, da soggetto residente in Italia.

L'imposta di cui al periodo precedente non è dovuta nel caso in cui le operazioni siano poste in essere ad esclusivo scopo di copertura nell'esercizio della propria attività commerciale o di gestione della tesoreria.

493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

494. L'imposta di cui al comma 491 e quella di cui al comma 492 sono dovute nelle misure ivi stabilite da ciascuna delle controparti delle operazioni.

Nel caso di cui al penultimo periodo del comma 492 l'imposta è dovuta solo dalla controparte residente in Italia o controllata da soggetto residente in Italia. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 491, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 492, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 492. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica:

a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;

b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004.

495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si

applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

496. L'imposta di cui al comma 495 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al legge del 24 dicembre 2012 n. 228, medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 494.

497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495 è versata entro il 16 del mese successivo.

498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495, nonché, per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 18.0.2 al DDL n. 1120

18.0.2

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, TONINI, ZIN, PALERMO

Dopo l'articolo 18, inserire seguente:

«Art. 18-bis.

(Norma di coordinamento per le Regioni a statuto speciale
e per le Province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica ed alla sostenibilità del debito pubblico, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nella misura e con le forme stabilite dagli specifici accordi ivi previsti».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 18.0.3 al DDL n. 1120****18.0.3**

RUSSO, FEDELI, RITA GHEDINI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Vendita di servizi online)*

1. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

"Art.17-bis – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi *online*, sia come commercio elettronico diretto che indiretto, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana,

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, altrimenti detti servizi di *search advertising*, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario titolari di partita IVA italiana. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *online* deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato servizi o campagne pubblicitarie *online* esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare la partita IVA del beneficiario"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 18.0.5 al DDL n. 1120****18.0.5**

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunta la seguente lettera:

"g-bis) nella provincia autonoma di Trento i comuni, anche in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono avvalersi per la riscossione del tributo e della maggiorazione di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della corrispondente tariffa. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché della citata maggiorazione è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. I comuni della provincia di Trento determinano la tempistica per il versamento da parte del contribuente del tributo, della tariffa e della maggiorazione; al fine di agevolare il contribuente nel pagamento del tributo, della tariffa, nonché della maggiorazione, i medesimi comuni possono prevedere che il tributo o la tariffa, nonché la maggiorazione, siano versati dal contribuente, anche unitamente, con le modalità concretamente utilizzate dallo stesso per il pagamento della tariffa per il servizio rifiuti nell'anno 2012 ed in particolare con le medesime delegazioni di pagamento rilasciate dallo stesso per tali finalità".».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 24.7 al DDL n. 1120****24.7****COMAROLI, BITONCI***Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia Immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.

1-ter. La somma dei riparti del Fondo di solidarietà Comunale 2013 dei Comuni di ciascuna Regione non può essere inferiore al gettito Incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D, così come verificato al comma 1-bis, della medesima Regione.

1-quater. In considerazione degli Incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei Comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà Comunale e il gettito generato nel medesimo Comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.

1-quinquies. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i Comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 24.0.6 al DDL n. 1120

24.0.6

ZANONI, BROGLIA, LAI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il solo anno 2014, l'approvazione del bilancio preventivo degli enti locali può avvenire entro il 31 marzo».

24.0.23 (testo 2)

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 25.1 al DDL n. 1120****25.1 (testo 2)**

VERDUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è assegnata ai Fondi rischi dei Confidi finalizzati alla concessione di garanzie alle micro, piccole e medie imprese».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 25.Tab.A.2 al DDL n. 1120****25.Tab.A.2**

DI GIORGI, MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Alla tabella C, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 14.201;

CS: + 14.201.

2016:

CP: + 13.353;

CS: + 13.353.

Conseguentemente, alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze della allegata tabella A apportare le seguenti variazioni:

- 2015: - 14.201.

2016: - 13.353.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 25.Tab.A.3 al DDL n. 1120****25.Tab.A.3**

MATTESINI, PUGLISI, GRANAIOLO, SILVESTRO, SPILABOTTE, CARDINALI, FILIPPIN, DE PETRIS, MATURANI, PADUA, STEFANI, GENTILE, ZANONI, GIANNINI, RIZZOTTI, RAZZI, PANIZZA, GIUSEPPE ESPOSITO, MARIAROSARIA ROSSI, MUSSOLINI, DI GIORGI

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (19), programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali; monitoraggio e valutazione interventi (19.4), voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 11.000;

CS: + 11.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2014: - 11.000

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 25.Tab.A.4 al DDL n. 1120****25.Tab.A.4****BLUNDO, BERTOROTTA, CATALFO, CASALETTO, DONNO, FUCKSIA, PUGLIA, SERRA**

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (19), programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (19.4), voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) - articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 - cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 11.000;

CS: + 11.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2014: - 11.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 25.Tab.a.13 al DDL n. 1120

25.Tab.a.13

DI BIAGIO, LUIGI MARINO, DALLA ZUANNA, FRAVEZZI

Alla Tabella C, alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo Cooperazione economica e relazioni internazionali – Ministero degli affari esteri», voce: Legge n. 794 del 1966 «ratifica ed esecuzione della convenzione Internazionale per la costituzione dell'Istituto italo latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966, apportare le seguenti modificazioni:

2014: + 500.000 euro

Conseguentemente:

Nella tabella A (Indicazione da includere nel Fondo Speciale di Parte corrente), all'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri apportare le seguenti modificazioni:

2014: - 500.000 euro.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 25.Tab.c.1 al DDL n. 1120****25.Tab.c.1**

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Alla tabella C, missione Amministrazione penitenziaria, voce Ministero della giustizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 135, comma 4; programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 - capitolo 1768) apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2015:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2016:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243, del 1991 - Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - capitolo 1692) apportare le seguenti modifiche:

2014:

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

2015:

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

2016:

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 25.Tab.c.2 al DDL n. 1120****25.Tab.c.2****GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI**

Alla tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura», apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 20.000;
- CS: - 20.000;

2015:

- CP: - 20.000;
- CS: - 20.000;

2016:

- CP: - 20.000;
- CS: - 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Decreto legislativo n. 454 del 1999: riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1987, n. 59, apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: + 20.000;
- CS: + 20.000;

2015:

- CP: + 20.000;
- CS: + 20.000;

2016:

- CP: + 20.000
- CS: + 20.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 25.Tab.c.3 al DDL n. 1120****25.Tab.c.3****GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI**

Alla tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura», apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 30.000;
- CS: - 30.000;

2015:

- CP: - 30.000;
- CS: - 30.000;

2016:

- CP: - 30.000;
- CS: - 30.000.

Conseguentemente, alla tabella E, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Decreto legislativo n. 102 del 2004, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera I), della legge 7 marzo 2003, n.38, apportate le seguenti variazioni:

2014:

- CP: + 30.000;
- CS: + 30.000;

2015:

- CP: + 30.000;
- CS: + 30.000;

2016:

- CP: + 30.000
- CS: + 30.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 25.Tab.c.4 al DDL n. 1120

25.Tab.c.4

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Alla tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura» apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 20.000;
- CS: - 20.000;

2015:

- CP: - 20.000;
- CS: - 20.000;

2016:

- CP: - 20.000;
- CS: - 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, voce «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: + 20.000;
- CS: + 20.000;

2015:

- CP: + 20.000;
- CS: + 20.000;

2016:

- CP: + 20.000
- CS: + 20.000.

25.Tab.C.5 (testo 3)

Uras, De Petris, Cirinnà

Al comma 2, tabella C allegata, alla rubrica Ministero della Salute, art.1 comma 2 legge 434 del 1998 - finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, apportare le seguenti modifiche:

2014 + 20.000

2015 + 20.000

2016 + 20.000

All'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro in ragione annua per il triennio 2014-2016.»

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 25.Tab.C.7 al DDL n. 1120****25.Tab.C.7****BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI**

Alla Tabella C, missione Sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, (17.3 cap. 2102) apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

2015:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

2016:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitario, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 - Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692) apportare le seguenti modifiche:

2014:

- CP: - 8.000;

CS: - 8.000.

2015:

- CP: - 8.000;

CS: - 8.000.

2016:

- CP: - 8.000;

CS: - 8.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 25.Tab.C.8 al DDL n. 1120****25.Tab.C.8**

MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, BIGNAMI

Alla Tabella C, missione Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili, (22.2 - cap. 2106) apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2015:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2016:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 - Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692) apportare le seguenti modifiche:

2014:

- CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

2015:

- CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

2016:

- CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 25.Tab.C.11 al DDL n. 1120

25.Tab.C.11 (testo 2)

FATTORINI

Alla tabella c, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma:* Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, *voce:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - capp. 3670, 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

Conseguentemente,

a) all'articolo 10, comma 37, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 151 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge»;

b) le riduzioni di spesa di cui all'allegato 5 sono di conseguenza ulteriormente incrementate, per l'anno 2014, di un importo pari ad un milione di euro con la seguente ripartizione:

RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

	2014	2015	2016
	(Milioni di Euro)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	48,2	48,1	48,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,8	0,8	0,8
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1,1	1,1	1,1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	15,4	15,4	16,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7,4	7,4	6,9
MINISTERO DELL'INTERNO	21,8	22,7	23,1
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1,0	1,0	1,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	8,0	7,9	7,8
MINISTERO DELLA DIFESA	41,5	39,6	39,5
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2,8	3,0	2,8
MINISTERO DELLA SALUTE	3,0	3,0	2,9
	151,0	150,0	150,0

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 25.Tab.E.2 al DDL n. 1120****25.Tab.E.2**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Alla Tabella E, aggiungere la seguente voce:

«Competitività e Sviluppo delle Imprese – *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno*
– Economia e Finanze – Legge n. 244 del 2007: disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) – Art. 2, comma 306: Contributi in
conto interessi del fondo di cui alla legge 295 del 1973 (Settore n. 9) Mediocredito centrale –
SIMEST SpA (8.2 – cap. 7298)

Rifinanziamento

2014:

CP: + 40.000;

CS: + 40.000.

2015:

CP: + 40.000;

CS: + 40.000.

2016:

CP: + 275.000;

CS: + 275.000.

Limite impegno

3

*Conseguentemente, alla voce L'Italia nell'Europa e nel mondo Partecipazione italiana alle
politiche di bilancio in ambito UE – Economia e Finanze – Legge n. 183 del 1987: Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: Art. 5: Fondo destinato al coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (Settore n. 27)
Interventi diversi (3.1 – cap. 7493)*

Legislazione vigente

2014:

– CP: – 40.000;

CS: – 40.000.

2015:

– CP: – 40.000;

CS: – 40.000.

2016

CP: + 275.000;

CS: + 275.000.

Limite impegno

3

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 25.Tab.E.3 al DDL n. 1120****25.Tab.E.3**

CIOFFI, SCIBONA, CASTALDI, GIROTTI, LEZZI

Alla Tabella E, missione Competitività e Sviluppo delle imprese programma Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 69 del 2013 – Art. 2 comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (1.3 cap. 7489), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

2015:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

2016:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

Conseguentemente, al comma 4, alla Tabella E ivi richiamata, missione: Competitività e sviluppo delle Imprese; programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; voce: Sviluppo economico; legge finanziaria n. 266 del 2005: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) – articolo 1, comma 95: Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe FREMM (Set. n. 2) – Interventi a favore delle imprese industriali (1.2 – cap. 7485/P), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2014:

- CP: - 8.000;

CS: - 8.000.

2015:

- CP: - 8.000;

CS: - 8.000.

2016:

- CP: - 8.000;

CS: - 8.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 25.Tab.E.6 al DDL n. 1120****25.Tab.E.6**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale voce Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 83 del 2012 - Articolo 17-septies comma 8: Fondo per il finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (2.1- cap. 7119), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

2015:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

2016:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

Conseguentemente, nella medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 69 del 2013 - Articolo 18 comma 2 punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di Milano (1.2 - cap. 7537), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2014:

- CP: - 15.000;

CS: - 15.000.

2015:

- CP: - 15.000;

CS: - 15.000.

2016:

- CP: - 15.000;

CS: - 15.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 25.Tab.E.7 al DDL n. 1120****25.Tab.E.7**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA

Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Economia e finanze, legge finanziaria n. 296 del 2006 – Articolo 1, comma 964 (9.1 – cap. 7124/P), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2014:

- CP: - 100.000;
- CS: - 100.000.

2015:

- CP: - 100.000;
- CS: - 100.000.

2016:

- CP: - 100.000;
- CS: - 100.000.

Conseguentemente, nella medesima tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Economia e finanze, legge finanziaria n. 296 del 2006 Articolo 1, comma 975 (9.1 – cap. 7124/P), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento

2014:

- CP: + 100.000;
- CS: + 100.000.

2015:

- CP: + 100.000;
- CS: + 100.000.

2016:

- CP: + 100.000;
- CS: + 100.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 25.Tab.E.8 al DDL n. 1120****25.Tab.E.8**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI, BIGNAMI

Alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 69 del 2013 – Articolo 18 comma 1: Continuità dei cantieri e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (1.2 – cap. 7536), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

2015:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2016:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Economia e finanze, decreto-legge n. 112 del 2008 – Articolo 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo-Milano 2015 (1.7 – cap. 7695), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2014:

- CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

2015:

- CP: - 10.000;

CS: - 10.000.

E conseguentemente ancora, alla medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e Trasporti legge di stabilità n. 228 del 2012 – Articolo 1, comma 208, Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione (1.2 – cap. 7532/P), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

- CP: - 50.000;
- CS: - 50.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 25.Tab.E.9 al DDL n. 1120****25.Tab.E.9**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Economia e finanze, decreto-legge n. 98 del 2011 – Articolo 32 comma 1 punto 2: Assegnazione di risorse alle piccole e medie opere nel Mezzogiorno, apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2015:

CP: + 26.000;

CS: + 26.000.

Conseguentemente, nella medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e trasporti, legge di stabilità n. 228 del 2012 – Articolo 1, comma 212: Somme da assegnare alla Regione Veneto per la Pedemontana Veneta (1.2. – cap. 7147), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2014:

- CP: - 20.000;

CS: - 20.000.

2015:

- CP: - 26.000;

CS: - 26.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 25.Tab.E.10 al DDL n. 1120****25.Tab.E.10**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

Alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e trasporti, legge n. 311 del 2004.- Articolo 1, comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia - Francia (1.2 - cap. 7481)

Riduzione:**2014:**

- CP: - 2.500;
- CS: - 2.500.

2015:

- CP: - 2.500;
- CS: - 2.500.

2016:

- CP: - 2.500;
- CS: - 2.500.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, voce Politiche agricole alimentari e forestali, Legge 499 del 1999: razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare agroindustriale e forestale (6.1 - cap. 7810), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:**2014:**

- CP: + 2.500;
- CS: + 2.500.

2015:

- CP: + 2.500;
- CS: + 2.500.

2016:

- CP: + 2.500;
- CS: + 2.500.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 25.Tab.E.11 al DDL n. 1120

25.Tab.E.11

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA, BIGNAMI

Alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e Trasporti, legge di stabilità-n. 228 del 2012 - Articolo 1, comma 208, Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532/P), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

- CP: - 290.000;
- CS: - 290.000.

2016:

- CP: - 140.000;
- CS: - 140.000.